

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATUELLI

Presentata il 25 novembre 1986

Istituzione di nuovi corsi di laurea presso l'Università degli studi di Bologna con decentramento in Romagna

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, « Istituzione di nuove università », che stabilisce che già nell'ambito del primo piano quadriennale di sviluppo dell'università venga considerata prioritariamente l'esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria, fra le altre, nella regione Emilia-Romagna, non ha ancora avuto attuazione.

E ciò sebbene gli organi competenti per legge ad esprimere un parere si siano pronunciati a favore della istituzione di un polo universitario in Romagna, da realizzarsi, nella sua fase iniziale, attraverso un decentramento dall'università di Bologna di dipartimenti e corsi di laurea.

Con la presente proposta di legge intendiamo, pertanto, operare una sollecita-

tazione ed offrire un contributo affinché i problemi universitari della regione Emilia-Romagna abbiano una soluzione adeguata.

Allo stato attuale, infatti, nella regione l'articolazione della struttura universitaria è fortemente squilibrata essendo tutte le istituzioni universitarie concentrate nella sola Emilia dove, oltre che a Bologna, università o corsi di laurea hanno sede a Modena, Parma, Piacenza, Ferrara e Reggio Emilia, mentre in Romagna, non esiste alcuna università.

Tale situazione ha fatto crescere, in tutta la Romagna, la domanda di una più equilibrata articolazione delle strutture universitarie che tenga conto delle nuove realtà demografica, economica e sociale determinatesi in quella parte della regione come conseguenza dello sviluppo degli ultimi due decenni.

Esiste, dunque, in Emilia-Romagna l'urgente necessità di attuare, in tempi brevi, una politica di sviluppo universitaria diretta a realizzare, attraverso la creazione di sedi o corsi di laurea decentrati in Romagna, una più adeguata articolazione delle strutture, così da decongestionare le sedi più affollate (gli iscritti all'ateneo bolognese superano le 60.000 unità) e garantire una maggiore efficienza e funzionalità dell'intera struttura universitaria regionale.

Con la presente iniziativa legislativa intendiamo, dunque, proporre una struttura di corsi di laurea mirati sulle caratteristiche peculiari del tessuto socio-economico della Romagna ed orientati, quindi, a formare tecnici con un'adeguata preparazione rispetto alle esigenze specifiche dell'area, ma senza una specializzazione così marcata da non poter essere utilizzata al di fuori dello specifico contesto romagnolo.

L'obiettivo è, dunque, quello di formare una moderna classe manageriale per lo sviluppo dell'agricoltura e del settore turistico-commerciale, così che possano essere utilizzate appieno le risorse esistenti nella regione; è, però, anche quello di creare tecnici, esperti di informatica, che potranno contribuire ad una gestione più snella dei settori vocazionali ed occupare gli spazi che sicuramente in futuro verranno a crearsi.

In tale ottica proponiamo la istituzione di:

1) un corso di laurea in scienze della trasformazione dei prodotti vegetali, quale decentramento della facoltà di agraria, volto a valorizzare la spiccata vocazione agraria della Romagna;

2) un corso di laurea in ingegneria ambientale e del territorio, quale decentramento della facoltà di ingegneria, destinato a soddisfare la domanda di progettazione urbanistica ed infrastrutturale, con particolare attenzione ai problemi del corretto uso delle risorse naturali e del suolo;

3) un corso di laurea in tecniche manageriali ed organizzazione aziendale, con indirizzo bancario, turistico e commerciale, quale decentramento della facoltà di economia e commercio, per dare supporto allo sviluppo dei servizi;

4) quale decentramento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) un corso di laurea in informatica;

b) un corso di laurea in scienze delle risorse marine, volto allo studio della biologia marina, dell'equilibrio della vita marina e delle nuove scienze relative alle coltivazioni in ambiente marino;

5) un corso di laurea in storia, tutela e valorizzazione dei beni culturali, quale decentramento della facoltà di lettere e filosofia, per una migliore valorizzazione e gestione dell'ingente patrimonio artistico-culturale.

La presente proposta prevede che i corsi di laurea nascano come corsi decentrati dalle corrispondenti facoltà della Università di Bologna, mentre l'individuazione della sede dei nuovi corsi è rimessa al Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale e della regione interessata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. A decorrere dall'anno accademico 1987-88 sono istituiti, presso l'Università degli studi di Bologna, i seguenti nuovi corsi di laurea:

1) facoltà di agraria: corso di laurea in scienze della trasformazione dei prodotti vegetali;

2) facoltà di ingegneria: corso di laurea in ingegneria ambientale e del territorio;

3) facoltà di economia e commercio: corso di laurea in tecniche direzionali e organizzazione aziendale con indirizzo bancario, turistico e commerciale;

4) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

a) corso di laurea in informatica;

b) corso di laurea in scienze delle risorse marine;

5) facoltà di lettere e filosofia: corso di laurea in storia, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

2. I corsi di laurea di cui al comma 1 sono attivati in sedi decentrate in Romagna, da stabilirsi secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.

ART. 2.

*(Organici del personale docente
e non docente).*

1. Nella prima applicazione della presente legge alla Università degli studi di Bologna sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati ed i ricercatori di ruolo, ripartiti per fa-

coltà, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ed il personale non docente di ruolo, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati ed ai ricercatori sono rilevati dalle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti al comma 3.

ART. 3.

(Sede).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e la regione interessata, con proprio decreto stabilisce le sedi dei nuovi corsi da decentrare.

ART. 4.

(Comitato tecnico-amministrativo).

1. Nell'Università degli studi di Bologna, per le questioni relative al decentramento previsto dalla presente legge, è costituito un comitato tecnico-amministrativo con funzioni consultive del consiglio di amministrazione dell'ateneo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composto dai seguenti membri:

a) tre professori ordinari, dei quali due designati dal Consiglio universitario nazionale ed uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune di Ravenna;

c) un rappresentante del comune di Forlì;

d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

e) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Forlì.

2. Del comitato fa parte, con funzioni di presidente, il rettore dell'università degli studi di Bologna.

ART. 5.

(Organizzazione dipartimentale).

1. Ai fini della sperimentazione organizzativa e didattica i nuovi corsi di laurea dell'Università degli studi di Bologna, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono organizzati in dipartimenti secondo quanto stabilito dagli articoli 83, 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 6.

(Modifica dello Statuto dell'Università degli studi di Bologna).

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le autorità accademiche competenti prevedono, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ad apportare allo statuto dell'Università degli studi di Bologna le modificazioni concernenti sia l'istituzione dei nuovi corsi di laurea, sia quanto altro disposto dalla presente legge e non già contemplato nello statuto degli studi dell'Università di Bologna.

TABELLA A.

POSTI DI PROFESSORE E RICERCATORE DI RUOLO

	POSTI
Facoltà di agraria:	
Professori ordinari	9
Professori associati	9
Ricercatori	12
Facoltà di ingegneria:	
Professori ordinari	6
Professori associati	6
Ricercatori	10
Facoltà di economia e commercio:	
Professori ordinari	10
Professori associati	10
Ricercatori	12
Facoltà di scienze:	
Professori ordinari	12
Professori associati	12
Ricercatori	14
Facoltà di lettere e filosofia:	
Professori ordinari	8
Professori associati	8
Ricercatori	10

TABELLA B.

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI —
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	3
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie ...	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie:	
Segreteria universitaria	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie:	
Segreteria universitaria	6
Segreteria universitaria	20
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie:	
Direttivi	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	8
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coordinatori	10
Carriera esecutiva dei tecnici	15
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	15
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6